



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE
"IUC"

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 09.04.2015

INDICE

PARTE PRIMA _____	pg. 3
Disciplina generale della IUC	
PARTE SECONDA _____	pg. 4
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI <i>(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)</i>	
PARTE TERZA _____	pg. 22
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI <i>(Tributo sui servizi indivisibili)</i>	
PARTE QUARTA _____	pg. 26
Regolamento per la gestione dell' IMU <i>(Imposta Municipale Propria)</i>	

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente:
 - a) la **TARI** (*tassa sui rifiuti*);
 - b) la **TASI** (*tassa sui servizi indivisibili*);
 - c) l'**IMU** (*imposta municipale propria*).

PARTE SECONDA

TARI – Tassa sui rifiuti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal D. Lgs. 446/1997 art.52, disciplina la componente Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale prevista dalla L.147/2013 e s.m.i. (legge di stabilità 2014) art.1 commi dal 639 al 705, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui alla citata L. 147/2013 e s.m.i. (legge di stabilità 2014) art.1 commi 667 e 668.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DPR. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.183 comma 1 lett. a, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art.184 comma 2:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente Regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad

attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che siano provenienti da spazi e locali non destinati direttamente alla produzione.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. Ai fini della determinazione del tipo di utenza (domestica o non domestica) si fa ricorso alla categoria catastale dell'unità immobiliare sottostante alla superficie imponibile (elemento formale) comparandola all'effettivo utilizzo della stessa dichiarato dall'utente (elemento sostanziale), dando comunque prevalenza a quest'ultimo nei casi dubbi, nei casi di non coincidenza del dato formale con quello sostanziale o nei casi di occupazione/conduzione *contra legem*.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere desunta anche dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti autorizzativi di qualsiasi natura per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei previsti ex ante di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (es.: contratto di affitto stipulato per un periodo inferiore a sei mesi).
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) gli immobili adibiti a civile abitazione privi di mobili e suppellettili e sprovvisti altresì di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, corrente elettrica, gas), purché oggettivamente inutilizzati;
 - b) gli immobili adibiti a civile abitazione serviti da utenze (acqua, corrente elettrica, gas) condominiali oppure comuni a più unità immobiliari distintamente accatastate per le quali non è possibile la cessazione autonoma, purché privi di mobili e suppellettili e soggettivamente inutilizzati;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) locali adibiti a cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a metri 1,50;
 - l) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente

rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ferma restando l'imponibilità per altri possibili utilizzi suscettibili di produrre rifiuti ai quali i locali e le aree possano essere destinati.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato B, le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare e a titolo esemplificativo, soggette a tariffa per le motivazioni di cui al comma precedente:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano non potrà essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR.138/1998.
3. Le dichiarazioni che presentano una superficie sotto il limite del comma precedente saranno allineate d'ufficio. Della fattispecie, deve essere data comunicazione al contribuente.
4. Per le altre unità immobiliari (a destinazione non ordinaria) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable misurata al filo interno dei muri.
5. Il Comune può invitare il contribuente a presentare le planimetrie catastali laddove non presenti o non conformi alla realtà di fatto per le finalità di acquisizione della superficie catastale da parte dell'Agenzia del Territorio e la conseguente applicazione delle fattispecie previste nel presente articolo.

6. Laddove non sia stata attivata l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR. 138/1998 quale superficie imponibile di riferimento, la superficie calpestabile, misurata al filo interno dei muri, va esclusa se di altezza inferiore a 1,50 metri.
7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50 metri quadri; in caso contrario al metro quadro inferiore.
8. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione; ciò deve emergere da dichiarazione documentata dell'utente, con effetto ex ante non oltre l'anno di riferimento.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui al D. Lgs. 36/2003 art.15.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani nei termini convenzionalmente stabiliti tra affidante ed affidatario e comunque entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità medie di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche

possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b del DPR. 158/1999 Allegato 1.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarate; le dichiarazioni devono pervenire entro i 30 giorni.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Tutte le variazioni intervenute e dichiarate nel corso dell'anno riguardanti modifiche delle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, produrranno effetti con decorso dal primo maggio, se comunicate entro tale data, o dal primo settembre, se comunicate entro tale data, dell'anno in corso. Per le dichiarazioni presentate dopo il primo di settembre, le variazioni avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al DPR. 158/1999 Allegato 1 punto 4.1, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al DPR. 158/1999 Allegato 1 punto 4.2.
3. Le pertinenze sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa; analogamente le unità immobiliari non aventi autonomo utilizzo (es.: abitazione composta da più unità immobiliari di fatto indistinguibili e condotte da un unico nucleo familiare o da nuclei familiari conviventi); ciò deve risultare da dichiarazione dell'utente corredata da idonea documentazione.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le **utenze domestiche condotte da persone fisiche** che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che dimorano stabilmente nell'utenza, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Ai fini della determinazione della tariffa non sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri che, durante tutto l'anno, siano stabilmente domiciliati altrove, come ad esempio le persone in servizio di volontariato o che prestano attività lavorativa all'estero, le persone degenti o ricoverate presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche non locate e condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è fissato ad uno.

5. **Per le utenze domestiche o per le multiproprietà condotte da persone non fisiche o da persone che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica (non residenti o seconde case) si assume un numero di occupanti pari a 1 unità.**
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito costituenti unità immobiliare a sé stante e condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante; se condotte da persona non fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche (residenti) è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia quadrimestrale con decorso primo maggio e primo settembre dell'anno di riferimento.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate né utilizzate a qualsiasi titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica su tutte le superfici ed unità immobiliari utilizzate dalla medesima utenza non domestica insediata.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile da visura camerale o da altri elementi probatori.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dal DL. 248/2007 art.33-bis, convertito dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art.23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e Agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche possono essere applicate le seguenti riduzioni:

a) Riduzione per compostaggio

Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione nella parte fissa e nella parte variabile del 10%. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e alla sottoscrizione della convenzione comunale attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, corredata da idonea documentazione. La riduzione sarà attiva dal mese successivo alla sottoscrizione della convenzione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui cessa, da dichiarazione dell'utente, il compostaggio domestico. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti organici al pubblico servizio da parte di utenze beneficiarie della riduzione del tributo di cui al presente articolo, la stessa verrà recuperata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche:

1. Alle utenze **non domestiche** possono essere applicate le seguenti riduzioni:

a) Riduzione per utilizzo non continuativo, ma ricorrente:

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni qui previste risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

b) Riduzione per avvio a recupero:

- i. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.***
- ii. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.***
- iii. La riduzione fruibile, viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tributo ed il coefficiente di produzione kg/mq. annuo (Kd) della parte variabile di cui al D.P.R. 158/1999.***
- iv. La riduzione massima concedibile in ogni caso non può essere superiore alla parte variabile e comunque non può essere superiore al 50% del tributo annuo complessivo dovuto (costituito sia della parte fissa che variabile).***
- v. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.***

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento del secco/umido, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Agevolazioni

1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, la tariffa dovuta da soggetti che versino in condizione di comprovato svantaggio e che ne facciano domanda. L'agevolazione, parziale o totale, viene concessa per singolo anno e solo a fronte di relazione che ne motivi l'intervento.
2. Le unità immobiliari condotte dal Comune, in virtù della coincidenza fra soggetto passivo ed attivo, sono esentate dal tributo.
3. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è garantita da risorse diverse dai proventi della componente TARI e non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, il cumulo delle stesse non potrà in ogni caso dar luogo a riduzioni sulla parte fissa e variabile della tariffa superiori al 50%.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante o conduttore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori, possessori o a vario titolo conducenti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Se anche i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano entro i termini di cui all'art. 28 comma 1, laddove siano a disposizione tutti gli elementi utili, le circostanze di cui al comma 1 vengono acquisite d'ufficio, fermo restando quanto previsto agli artt. 30 e 31.
5. Di regola si considera soggetto passivo principale l'intestatario della scheda famiglia presso l'anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica o, negli altri casi, la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto la dichiarazione obbligatoria di attivazione del servizio di cui al comma 1.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili/unità immobiliari posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione - originaria, di variazione, di cessazione - relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- g) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del proprietario dell'immobile/unità immobiliare costituenti la superficie dell'utenza.
4. La dichiarazione - originaria, di variazione, di cessazione - relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del proprietario dell'immobile/unità immobiliare costituenti la superficie dell'utenza.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata alternativamente:
- a) o presso il gestore al quale il Comune abbia eventualmente affidato il servizio (in assenza presso il Comune);
 - b) o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) o inviata a mezzo posta elettronica;
 - d) o inviata a mezzo fax.
- In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il gestore o il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nei termini ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Con delibera di Giunta Comunale il Comune designa il funzionario responsabile della TARI al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo (anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune), a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle relative spese e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano di importo rilevante o in caso di difficoltà economiche del contribuente, lo stesso può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione della somma da versare, comprensiva degli interessi di cui all'articolo 33. L'utente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta e si calcola moltiplicando la quindicesima parte della sanzione, sopra definita, per il numero di giorni complessivi di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili/unità immobiliari posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo rate stabilite annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Il tributo TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le modalità di legge previste e deliberate dal Comune.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà per intero la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31 comma 1, oltre

agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica l'articolo 30 comma 3.

Art. 33. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero, ai sensi della L. 296/2006 art. 1 comma 168, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e s.m.i..
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'articolo 30, comma 3, del presente regolamento.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) art.1 comma 704 e s.m.i., è abrogato il DL 201/2011 art.14 (TARES), convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011; pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani interni (TARSU) e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) e/o del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate per qualità ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze, non provenienti da processi produttivi:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- feltri e tessuti non tessuti;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo, carceri, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

INDICE

Art. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2 -	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Art. 3 -	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
Art. 4 -	SOGGETTO ATTIVO
Art. 5 -	PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DL TRIBUTO
Art. 6 -	SOGGETTI PASSIVI
Art. 7 -	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
Art. 8 -	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
Art. 9 -	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 10 -	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
Art. 11 -	COSTO DI GESTIONE
Art. 12 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 13 -	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 14 -	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Art. 15 -	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 16 -	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 17 -	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 18 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 19 -	SCUOLE STATALI
Art. 20 -	TRIBUTO GIORNALIERO
Art. 21 -	TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 22 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 23 -	RIDUZIONI PER LE UTENE NON DOMESTICHE
Art. 24 -	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 25 -	AGEVOLAZIONI
Art. 26 -	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 27 -	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
Art. 28 -	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Art. 29 -	POTERI DEL COMUNE
Art. 30 -	ACCERTAMENTO
Art. 31 -	SANZIONI
Art. 32 -	RISCOSSIONE
Art. 33 -	INTERESSI
Art. 34 -	RIMBORSI
Art. 35 -	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
Art. 36 -	CONTENZIOSO
Art. 37 -	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Art. 38 -	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Art. 39 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PARTE TERZA

TASI – Tributo sui servizi indivisibili

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite dalla vigente normativa in materia di imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. E' assoggettabile all'imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale. La restante parte, pari al 70% (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 7 Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per **il 2015**, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 8, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'articolo 9, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 8 – Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative alla legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative alla legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 10 - Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni da assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 - Modalita' di versamento

1. Per il versamento del tributo, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

Art. 12 - Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti per situazioni particolari.

Art. 13 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.
2. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con delibera di Giunta Comunale il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 15 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 14 e pari ad € 12,00.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nella legge 296 del 2006.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. La presente parte del Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 19 – Clausola di adeguamento

1. La presente parte del Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute che contengono disposizioni in diretto contrasto con quelle in esso previste.

INDICE

Art. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2 -	SOGGETTO ATTIVO
Art. 3 -	INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 4 -	PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
Art. 5 -	SOGGETTI PASSIVI
Art. 6 -	BASE IMPONIBILE
Art. 7 -	DETERMINAZION DELLE ALIQUOTE
Art. 8 -	DETRAZIONI
Art. 9 -	RIDUZIONI ED ESENZIONI
Art. 10 -	DICHIARAZIONI
Art. 11 -	MODALITA' DI VERSAMENTO
Art. 12 -	SCADENZE DEL VERSAMENTO
Art. 13 -	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
Art. 14 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Art. 15 -	ACCERTAMENTO
Art. 16 -	RIMBORSI E COMPENSAZIONE
Art. 17 -	ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI
Art. 18 -	ENTRATA IN VIGORE
Art. 19 -	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

PARTE QUARTA

IMU – Imposta Municipale Propria

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria: 0,760 per cento;
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento
- Aliquota ridotta 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133;
- Detrazione per abitazione principale di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa quota di possesso.

Per gli anni successivi la determinazione della misura delle aliquote è deliberata dal Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

2. L'art. 13 comma 10 della Legge 214/2011 richiama espressamente la vigenza dell'art. 6 comma 3 bis del D.L.vo 504/1992 relativamente al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; tale soggetto determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

In fase di prima applicazione dell'IMU, al fine di agevolare i contribuenti, che hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o più unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6 ai sensi della normativa e del regolamento ICI, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

3. La formulazione delle aliquote contenuta nel presente articolo è stata effettuata sulla base della normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento; le modifiche che saranno apportate alla normativa IMU saranno recepite non appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta comunale può deliberare i valori medi venali, per zone omogenee, in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Il Comune si riserva comunque la facoltà di dare luogo ad accertamento del maggior valore delle aree in conformità al comma 1 del presente articolo, in quanto i valori medi venali deliberati non mirano ad autolimitare i poteri di accertamento del Comune (comma modificato rispetto alla precedente versione).

2. I valori di cui sopra rappresentano pertanto per il Comune valori minimi, per cui al contribuente che abbia autonomamente versato l'imposta dovuta in misura superiore ai valori predeterminati dal

Comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

3. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. L'assenza di un piano attuativo dello Strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area edificabile, ma incide unicamente sulla quantificazione del valore imponibile.
5. In caso di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del DLGS 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato.
6. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, alla data in cui comunque sono utilizzati.

Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini dell'imposta, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 4 - VERSAMENTI

1. L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale. Il pagamento dell'imposta municipale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad ogni singolo anno di imposta non sia superiore a euro 12,00.
3. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni e interessi o riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 5 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

Art. 6 – IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. Le disposizioni contenute al comma 13 dell'art. 13 della legge 214/2011 si applicano soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 – ASSIMILAZIONI

1. **Vengono assimilate all'abitazione principale le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate né utilizzate a qualsiasi titolo.**

Art. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
3. Gli interessi sono calcolati a tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 9 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

Art.10 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 11 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Spetta al Funzionario Responsabile concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma dovuta a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di €. 1.000,00.= eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economico finanziarie disagiate del richiedente supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 4 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Viene determinato in €. 10.000,00 = il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza assicurativa o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.
6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
7. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione secondo le procedure previste dalla normativa;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Per effetto di quanto previsto dall'art. 52 del d. lgs. 446/97 una percentuale del gettito dell'Imposta municipale propria è destinata dalla Giunta Comunale al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

INDICE

Art. 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 -	DETERMINAZIONE DELL'IMPÓSTA E DETRAZIONI
Art. 3 -	DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE EDIFICABILI
Art. 4 -	VERSAMENTI
Art. 5 -	VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLA
Art. 6 -	IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI
Art. 7 -	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Art. 8 -	RIMBORSI
Art. 9 -	DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
Art. 10 -	DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.
Art. 11 -	INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Art. 12 -	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
